



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 30

IL 24 maggio 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 5 maggio 2023, composta da:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Avv. Achille Reali | Presidente |
| Avv. Giovanni Paolo Bertolini | Componente |
| Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani | Componente |

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con riserva di motivi in data 1/5/2023, prot. 505 del 2/5/2023, con successiva integrazione dei motivi del 3/5/2023, prot. 506, presentato dalla Rugby Colorno 1975 S.r.l. SSDRL, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Mario Padovani, e dal giocatore e tesserato della stessa associazione Sig. Bautista Mengoni in proprio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sebastiano Corazza, giusta procura in calce al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 26/4/2023, Comunicato Top10/20/GS, pubblicato in data 27/4/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Eccellenza Top 10 disputata in data 22/4/2023, Rugby Rovigo Delta SSDRL v Colorno Rugby 1975 SSDRL, ha sanzionato lo stesso reclamante Sig. Bautista Mengoni con la squalifica di tre settimane (dal 24/4/2023 al 14/5/2023 compresi) di cui due settimane per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso). Del Regolamento di Giustizia, inssprita di una settimana per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (aggravante colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FAT T O

Con reclamo con riserva di motivi e successiva integrazione la società Colorno Rugby 1975, in persona del legale rappresentante p.t., e il Sig. Bautista Mengoni in proprio hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale in epigrafe offrendo una diversa ricostruzione dell'episodio alla base dell'impugnata sanzione.

In particolare, erano articolati sei diversi motivi di doglianza che si riportano.

Con il primo motivo, i reclamanti affermavano che la condotta del Mengoni non integrava placcaggio pericoloso ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera s), del Regolamento di Giustizia, per come descritto anche dall'art. 9.11, 9.12 e. 9.13 del Regolamento WR 2023, in quanto il contatto sarebbe avvenuto sotto le spalle del portatore di palla.

Con il secondo motivo, subordinato al primo, i reclamanti sostenevano che laddove si ritenesse la condotta del Mengoni integrare la fattispecie di placcaggio pericoloso, l'azione della condotta sarebbe stata scriminata in quanto involontaria, perché causata dal repentino e immediato abbassamento di testa del giocatore placcato.

Con il terzo motivo, ulteriormente subordinato ai precedenti, i reclamanti sostenevano che, in ogni caso, non sarebbe stato possibile applicare al caso di specie la circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), in quanto né la testa né il petto del giocatore avversario venivano colpiti dal Mengoni.

Al fine di suffragare anche la domanda di una riduzione della sanzione irrogata, i reclamanti, con il quarto motivo di doglianza, affermavano che il Giudice Sportivo Nazionale non aveva applicato al caso di specie la circostanza attenuante della irrepreensibile precedente condotta



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

del Sig. Mengoni, esordiente di anni 19, desumibile dalla norma dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia.

Sempre al fine di suffragare anche la domanda di una riduzione della sanzione irrogata, i reclamanti con il quinto motivo di doglianza, affermavano che il Giudice Sportivo Nazionale non aveva applicato al caso di specie la circostanza attenuante della mancanza di ogni trauma o danno subito dal giocatore n. 10 del Rugby Rovigo, soggetto passivo della condotta contestata e sanzionata.

Con il sesto e ultimo motivo di doglianza veniva censurato il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio di primo grado in quanto il Giudice Sportivo Nazionale non avrebbe illustrato, neanche sommariamente, le ragioni dell'applicazione dell'aggravante nella massima misura.

Al reclamo era allegato il video dell'azione sanzionata e, in via istruttoria, veniva formulata istanza di escussione del Direttore di gara, nella persona dell'arbitro designato, Sig. Federico Boraso.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 4/05/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 5/5/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del 5 maggio 2023 compariva, attraverso collegamento da remoto, per la società reclamante e per il giocatore Sig. Bautista Mengoni, l'Avv. Sebastiano Corazza, il quale discuteva il reclamo e insisteva per l'integrale accoglimento.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

All'esito della discussione, la Corte riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di ascoltare sui fatti oggetto di reclamo l'arbitro della gara, Sig. Federico Boraso, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come meglio sarà precisato nella parte motiva.

La Corte, quindi, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dagli odierni reclamanti, contenente immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Di ciò ne appare consapevole anche la difesa degli stessi reclamanti che in corso di audizione è apparsa edotta sui limiti della norma di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia.

Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al suo consolidato orientamento, confermato anche nelle più recenti decisioni, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Ciò posto, l'episodio *de quo* è stato oggetto di giudizio del direttore di gara e dal medesimo ricostruito e descritto nel proprio referto. Si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nello specifico, sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Federico Boraso, nel proprio referto ha scritto: *“Su check del TMO sono andato a rivedere una situazione di placcaggio alto con interessamento testa/collo tra il numero 10 del Rovigo (portatore di palla) e il numero 12 del Colorno (placcatore). Dalle immagini si è evidenziato che il numero 12 del Colorno con un placcaggio alto colpiva con la spalla direttamente il collo del numero 10 del Rovigo, non rilevato fatti mitiganti”*.

Nell'audizione avuta con il Sig. Federico Boraso, questo ha precisato che nel corso della “review” settimanale delle partite arbitrate nel turno precedente è stato analizzato anche il cartellino rosso dato al giocatore Mengoni e, a seguito dell'accurato esame svolto, è emerso che il grado di pericolosità dell'intervento non era stato così alto da giustificare sul campo la massima sanzione che, quindi, avrebbe dovuto essere nella fattispecie un cartellino giallo, invece che rosso, con la conseguente solo espulsione temporanea.

Alla luce delle risultanze dell'escussione dell'arbitro Sig. Federico Boraso risulta che la pericolosità della condotta del giocatore Mengoni non giustificava l'applicazione dell'espulsione definitiva e, quindi, la conseguente ulteriore squalifica temporale.

Per l'effetto, quindi, la Corte ritiene di non dover solo diminuire la sanzione impugnata, ma annullarla completamente.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 12, 14, 40, 41, 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia:



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie il reclamo della Rugby Colorno 1975 SSDARL, in persona del legale rappresentante p.t., e del Sig. Bautista Mengoni e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 5 -23 maggio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro